



*Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa*

Pavia Associazione Territoriale

STATUTO

Approvato dal Consiglio
del 6 giugno 2016

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA Pavia Associazione Territoriale associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Pavia.

CNA Pavia Associazione Territoriale assume la denominazione sopra indicata e i rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale riconoscendo la stessa come proprietaria esclusiva di tale denominazione, logotipo e simbolo.

Art. 2 - Scopi e compiti

- 1 Scopo di CNA Pavia Associazione Territoriale è la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle loro diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione, nonché con le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;
- 2 In diretta attuazione di tali scopi, CNA Pavia Associazione Territoriale svolge le seguenti attività:
 - a. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo nazionale; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
 - b. promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce dei servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
 - c. attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati Nazionale;
 - d. assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
 - e. rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
 - f. garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalle relative Unioni Territoriali, negli organi dell'associazione;
 - g. stipula, con il concorso delle Unioni presenti sul territorio, gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;

- h. individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- i. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- j. attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- k. definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- l. stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo al livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- m. promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo, CNA Pavia Associazione Territoriale si avvale dell'Ente di Patronato EPASA-ITACO; organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alle legge 30 marzo 2001 n.152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCP 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561;
- n. assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese e della struttura del sistema regionale ECIPA scarl;
- o. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.

Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati CNA Pavia Associazione Territoriale può compiere le opportune operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovere la costituzione ed assumere la partecipazione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione.

Art. 3 - Il sistema CNA e i suoi obiettivi

CNA Pavia Associazione Territoriale si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori del sistema CNA, sistema nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, del commercio e del turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme alle Unioni CNA, CNA Professioni e CNA Pensionati nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA che compongono il sistema confederale.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nella CNA Territoriale di riferimento, nonché alle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Nazionale e della Direzione Nazionale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.

Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 4 - Adesione delle imprese e degli imprenditori al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

2. Gli iscritti al sistema CNA devono:

- a) accettare gli Statuti della CNA Nazionale, della CNA Lombardia, di CNA Pavia Associazione Territoriale;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali.
- d) fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione FONDAZIONE ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

3. I diritti degli associati CNA

- a) Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di un'autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il voto negli organismi elettivi confederali.
- b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee non sono ammesse deleghe.
- c) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati devono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto.
- e) Tutti i candidati a qualsiasi carica devono essere già iscritti almeno dalla data di convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla Presidenza Territoriale, regionale o di Unione devono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA.
- f) Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA è necessario essere associati.
- g) Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Il Consiglio Territoriale di CNA Pavia stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini del patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 5 - Le articolazioni del sistema CNA Pavia Associazione Territoriale

Il sistema CNA Pavia Associazione Territoriale si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

- A) Le Unioni
- B) CNA Pensionati
- C) I raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA

A) Le Unioni CNA

Le Unioni sono aggregazioni di interessi professionali e di settore costituite da tutti gli associati del Sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica e sono definite dalla Direzione Nazionale CNA.

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, potrà articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare e rappresentare specifici ambiti di interesse interni legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera e di distretto produttivo.

Sono organi dell'Unione Territoriale l'Assemblea, la Presidenza ed il Presidente.

L'Assemblea Territoriale dell'Unione concorre, ogni 4 anni, ad eleggere pro quota i propri componenti nel Consiglio Territoriale della CNA nell'ambito delle norme stabilite dallo Statuto.

Nella stessa sede:

- elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Territoriale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- elegge i rappresentanti dell'Unione Territoriale al Consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale.

I Presidenti ed i componenti la Presidenza di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi. I membri di Presidenza che abbiano esaurito i due mandati possono concorrere alla carica di Presidente. Il Presidente di Unione che abbia cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, non può far parte della Presidenza o accettare l'incarico di Vice Presidente.

Il Presidente di ciascuna Unione Territoriale è membro di diritto del Consiglio di CNA Pavia Associazione Territoriale.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA di Pavia.

Il Presidente della CNA di Pavia conferisce delega all'Unione ed al suo Presidente per:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare gli accordi di livello territoriale dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Con il parere conforme del Consiglio Territoriale, il Presidente della CNA di Pavia può non conferire in tutto o in parte le deleghe e, per giustificati motivi, le può ritirare.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto, esso costituisce un'Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate. Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la Confederazione eventuali decisioni della CNA FITA che impegnino l'insieme della Confederazione. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi, rimanendo tale potere in capo al Presidente della CNA di Pavia.

Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni rispondono in via esclusiva e diretta i rispettivi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA di Pavia, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie da impegnare nelle attività che le concernono.

B) CNA PENSIONATI

CNA Pavia Associazione Provinciale promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati Pavia resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi ed è membro di diritto del Consiglio Provinciale della CNA.

C) I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

CNA Pavia Associazione Territoriale promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello territoriale resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi ed è membro di diritto del Consiglio della CNA.

Art. 6 - Gli organi di CNA Pavia - Associazione Territoriale

Gli Organi di CNA Pavia - Associazione Territoriale sono:

- ✓ L'Assemblea Generale degli associati;
- ✓ il Consiglio;
- ✓ la Presidenza;
- ✓ il Presidente
- ✓ il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ✓ il Collegio dei Garanti.

Tutti gli organi di CNA Pavia - Associazione Territoriale sono composti esclusivamente da imprenditori e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri degli organi di direzione. La composizione dei diversi organi sarà comunque tale da garantirne la rappresentatività e la funzionalità.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Non è ammesso, per nessun organo dell'Associazione, il principio di cooptazione.

In caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, se l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; nel caso in cui, a seguito di dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione elettiva.

Se è dimissionaria o decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo.

In caso di dimissioni del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il presidente regionale.

Nel caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti il Consiglio, l'ambito territoriale di appartenenza del componente decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

Art. 7 – L'Assemblea Generale degli Associati

L'assemblea generale è composta da tutti gli Associati di CNA Pavia – Associazione Territoriale e da CNA Pensionati di Pavia, che risultino regolarmente iscritti al momento dell'assemblea stessa.

L'Assemblea Generale si riunisce ogni 4 anni e procede all'elezione del Consiglio.

Ogni partecipante all'Assemblea Generale rappresenta soltanto la propria posizione associativa; è esclusa ogni possibilità di delega ad altri iscritti alla CNA o a persone esterne all'Associazione.

L'Assemblea Generale è convocata dalla Presidenza con avviso scritto agli associati oppure mediante affissione della convocazione presso le sedi territoriali; può tenersi in seduta unica o in più assemblee territoriali.

Viene convocata in prima e seconda convocazione, con un intervallo di tempo di almeno un giorno.

L'assemblea procede all'elezione del Consiglio in prima convocazione se sono presenti il 50% + 1 dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art. 8 - Il Consiglio: composizione e durata

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea generale degli iscritti secondo le modalità stabilite dal regolamento, che dovrà in ogni caso garantire una composizione del Consiglio che tenga conto della consistenza associativa delle diverse aree territoriali e delle Unioni presenti sul territorio.

Sono membri di diritto del Consiglio i Presidenti delle Unioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA e presenti sul territorio, i Presidenti onorari di CNA.

Partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

Il Consiglio Territoriale può inoltre invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, altri imprenditori associati ed i funzionari della associazione.

Il Consiglio Territoriale dura in carica 4 anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Art. 9 - Il Consiglio: poteri e compiti

Il Consiglio è il massimo organo deliberativo di CNA Pavia - Associazione Territoriale

Il Consiglio:

- a) stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo di CNA Pavia Associazione Territoriale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della P.M.I.;
- b) esamina l'andamento della CNA e delle strutture collegate;
- c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo proposti dalla Presidenza;
- d) indica, su proposta della Presidenza, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale e delibera le quote associative annuali, che potranno essere differenziate sulla base della natura giuridica e delle dimensioni dell'impresa associata;
- e) approva, anche in seduta ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 25% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti; lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel sistema CNA.
- f) nomina su proposta della Presidenza il Direttore;
- g) delibera il piano strategico poliennale di CNA Pavia Associazione Territoriale, proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore;
- h) definisce le politiche dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, deliberando in merito all'eventuale costituzione di appositi enti e società;
- i) esercita il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente, da CNA Pavia - Associazione Territoriale;
- j) delibera, su proposta del Direttore, l'articolazione di CNA Pavia Associazione Territoriale e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
- k) delibera in merito all'acquisto, permuta, vendita di immobili;
- l) ratifica le decisioni assunte in via d'urgenza dalla Presidenza;
- m) dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei garanti e alle indicazioni del Collegio dei revisori dei Conti;
- n) delibera in merito a richieste di adesione a CNA da parte di Associazioni esterne, nelle forme del partenariato o dell'aggregazione, così come definite dallo Statuto Nazionale all'art. 13 comma 4, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari.
- o) può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad eccezione di quelle previste al punto j) ed m);
- p) delibera il regolamento di CNA Pavia Associazione Territoriale e le sue modifiche.
- q) può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente Territoriale.

Il Consiglio è convocato dalla Presidenza in prima e seconda convocazione, con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima. La sua convocazione può anche essere richiesta da 1/3 dei membri, che devono indicare l'ordine del giorno.

Le decisioni del Consiglio sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti più uno con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti; in seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con la maggioranza di almeno il 50%+1 dei presenti.

Ogni quattro anni il Consiglio appena rinnovato elegge, nella sua prima seduta, il Presidente, la Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Garanti garantendo, per quest'ultimo, terzietà ed indipendenza dei suoi componenti.

Qualora si renda necessario il Consiglio può essere convocato per l'elezione del Presidente, della Presidenza o di parte di essa.

Art. 10 - La Presidenza: durata, composizione, compiti

La Presidenza è un organo collegiale, rimane in carica 4 anni e decade in ogni caso insieme al Consiglio che l'ha eletta. E' composta dal Presidente e dai Vice Presidenti. La durata in carica dei membri della Presidenza non può superare i due mandati pieni e consecutivi. I membri di Presidenza che abbiano esaurito i due mandati possono concorrere alla carica di Presidente.

Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

La Presidenza:

- a) dà vita all'attività associativa e promuove le azioni conseguenti;
- b) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Direttore, il Piano Strategico poliennale di CNA Pavia Associazione Territoriale;
- c) assicura rapporti e relazioni nei confronti delle Istituzioni locali oltre che verso le rappresentanze politiche, sociali, economiche, sindacali;
- d) controlla la realizzazione delle decisioni assunte dagli organi;
- e) convoca il Consiglio stabilendone gli argomenti;
- f) può assumere decisioni di pertinenza del Consiglio aventi carattere d'urgenza, sottoponendole poi alla ratifica dello stesso;
- g) costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati del Consiglio nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- h) provvede all'assunzione e al licenziamento dei dipendenti;
- i) decide le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati da CNA Pavia - Associazione Territoriale.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti a CNA Pavia Associazione Territoriale che lo compongono.

Il Presidente resta in carica per quattro anni e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto. Non può comunque restare in carica per più di due mandati pieni e consecutivi. Il Presidente che abbia cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, non può far parte della Presidenza o accettare l'incarico di Vice Presidente.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza politica e potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento di CNA Pavia Associazione Territoriale;
- b) esprime la sintesi del sistema CNA Pavia Associazione Territoriale e lo rappresenta nei confronti delle istituzioni locali;
- c) presiede le riunioni di tutti gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- d) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- e) può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni presenti sul territorio della Provincia di Pavia.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, il Consiglio per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 12 - Presidenza onoraria.

Il Consiglio può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria di CNA Pavia Associazione Territoriale a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e abbia ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente.

Il Presidente onorario resta in carica per quattro anni e decade insieme al Consiglio che lo ha eletto.

Il Presidente onorario è membro di diritto del Consiglio.

Art. 13 - Il Direttore

Il Direttore viene nominato, su proposta della Presidenza, dal Consiglio.

Il Direttore:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura di CNA Pavia Associazione Territoriale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- b) propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale di CNA Pavia Associazione Territoriale;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Pavia Associazione Territoriale presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) propone alla Presidenza l'articolazione della struttura organizzativa e l'attribuzione o la revoca degli incarichi ai funzionari;
- e) partecipa senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi di CNA Pavia Associazione Territoriale;
- f) coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni della Presidenza;
- g) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Presidenza l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di dirigenti e funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e viene eletto dal Consiglio. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori dei Conti.

In alternativa è possibile procedere alla nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria di CNA Pavia Associazione Territoriale e, in qualità di organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione di bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

ART. 15 - Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide su qualunque controversia insorga all'interno di CNA Pavia Associazione in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto, del regolamento, del codice etico e delle deliberazioni degli organi di CNA Pavia Associazione Territoriale;

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero del Consiglio di CNA Pavia Associazione Territoriale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

CNA Pavia Associazione Territoriale riconosce la funzione di Collegio dei Garanti per la Provincia di Pavia all'organismo eletto dalla Federazione Regionale, riconosce altresì al Collegio dei Garanti nazionale il ruolo di giudice unico d'appello delle decisioni del Collegio dei Garanti Territoriale o Regionale.

L'intervento del Collegio dei Garanti può essere richiesto dai singoli associati in caso di gravi violazioni dello statuto, del regolamento e del codice etico.

Art. 16 – Incompatibilità e cumulo di cariche

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Unione è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee dei diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandanti ed agli incarichi ricoperti.

Si rinvia al regolamento interno della CNA l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella sua rappresentanza in Enti ed Istituzioni.

Art. 17 - Fondo comune

Il Fondo comune di CNA Pavia Associazione Territoriale è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dal Consiglio, su proposta della Presidenza.

E' posto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché il Fondo di cui all'art. 16, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, art. 111, comma 4 quinquies, lettera a)).

ART. 18 – Autonomia finanziaria

CNA Pavia Associazione Territoriale ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale ed è dotata di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell'art.16 del presente Statuto. I creditori della CNA Associazione Nazionale, Regionale, di Unione o di altre province, potranno far valere le proprie ragioni solo sul fondo comune delle predette rispettive Associazioni.

Art. 19 - Bilanci

Il Consiglio approva i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi o preventivi, secondo lo schema unico di bilancio previsto per il sistema CNA.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo, deve essere approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

CNA Pavia Associazione Territoriale, persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Il bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad esso deve allegare la propria relazione.

Art.20 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche di CNA Pavia Associazione Territoriale.

CNA Pavia Associazione Territoriale si dota del Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, le Unioni presenti sul territorio della Provincia di Pavia partecipano alla definizione del Piano Strategico.

Il Piano Strategico è deliberato dal Consiglio, al quale viene proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore.

Art. 21 - Scioglimento di CNA Pavia Associazione

Lo scioglimento di CNA Pavia Associazione Territoriale può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Generale degli associati in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai due terzi dei soci.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

Art. 22 - Adesione di CNA Pavia Associazione Territoriale al sistema CNA

CNA Pavia Associazione Territoriale, come livello confederale di base del sistema CNA, si impegna ad osservare tutti i vincoli derivanti dal rapporto associativo.

In particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli:

- a. il rispetto di scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto di CNA Nazionale, in particolare per quanto attiene gli articoli 2,3,4,5,7 e 9;
- b. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- c. la previsione di organi di controllo, di garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto di CNA Nazionale;
- d. la conformità con quanto previsto, in merito agli ambiti territoriali e merceologici, dall'art. 8 punto f dello Statuto di CNA Nazionale;
- e. Cna Pavia adotta integralmente quanto previsto e disposto dall'articolo 8 dello Statuto Nazionale di CNA, non espressamente disciplinato in altre parti del presente statuto.

Inoltre, CNA Pavia Associazione Territoriale

- a) si impegna a garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative secondo modalità e quantità stabilite dalla Assemblea Nazionale della CNA;
- b) si obbliga a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- c) si impegna a costituire CNA Pensionati garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- d) riconosce il ruolo e le funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- e) si impegna ad utilizzare la denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; prende atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- f) si impegna ad accettare le decisioni del Collegio nazionale dei Garanti in ogni tipo di controversia con le altre componenti il sistema CNA.

Art. 23 - Rapporto associativo

CNA Pavia Associazione Territoriale aderisce al sistema CNA per durata illimitata.

La revoca dell'adesione deve essere deliberata da almeno due terzi delle imprese associate, con un preavviso di almeno un anno rispetto all'attuazione giuridica della decisione.

La CNA di Pavia riconosce e accetta il principio per cui il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, fatta salva la possibilità di una loro impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti.

La CNA di Pavia recepisce il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e il codice deontologico per dirigenti e collaboratori disposto dalla CNA Nazionale.

La CNA di Pavia si obbliga a richiedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

Art. 24 - Entrata in vigore dello Statuto di CNA Pavia Associazione Territoriale

Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia. Il Consiglio entro 120 giorni dalla data di approvazione del presente Statuto si impegna ad approvare il regolamento interno di CNA Pavia Associazione Territoriale.

Art. 25 - Norma transitoria

Il Consiglio conferisce ed assegna con i più ampi poteri di merito al Presidente di CNA Pavia Associazione Territoriale Sig.ra Marialisa Boschetti pieno e formale mandato per il coordinamento formale del testo e per gli adempimenti necessari alla sua registrazione e al suo deposito.